

ALLEGATO "A"



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

***Regolamento per la disciplina della TARI
(Tassa Rifiuti)***

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21/7/2023

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Soggetto attivo.....	4
Articolo 3 - <i>Presupposto</i>	4
Articolo 4 - <i>Soggetti passivi</i>	4
Articolo 5 - <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	5
Articolo 6 - <i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	5
Articolo 7 - <i>Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche</i>	6
Articolo 8 - <i>Tariffa del tributo</i>	7
Articolo 9 - <i>Determinazione della base imponibile</i>	7
Articolo 10 - <i>Istituzioni scolastiche statali</i>	7
Articolo 11 - <i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	7
Articolo 12 - <i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	8
Articolo 13 - <i>Piano finanziario</i>	8
Articolo 14 - <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	8
Articolo 14/bis - <i>Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica</i>	9
Articolo 15 - <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	10
Articolo 16 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i>	11
Articolo 17 - <i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	11
Articolo 18 - <i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	12
Articolo 19 - <i>Riduzioni tariffarie</i>	14
Articolo 20 - <i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	14
Articolo 21 - <i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	15
Articolo 22 - <i>Tributo giornaliero</i>	15
Articolo 23 - <i>Tributo provinciale</i>	16
Articolo 24 - <i>Dichiarazione</i>	16
Articolo 25 - <i>Contenuto della dichiarazione</i>	17
Articolo 26 - <i>Periodo di applicazione del tributo</i>	18
Articolo 27 - <i>Modalità di versamento e sollecito di pagamento</i>	19
Articolo 27/bis - <i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>	20
Articolo 28 - <i>Verifiche ed accertamenti</i>	21
Articolo 29 - <i>Rimborsi e compensazione</i>	22
Articolo 30 - <i>Funzionario Responsabile</i>	22
Articolo 31 - <i>Sanzioni, interessi, dilazioni</i>	22
Articolo 31/bis - <i>Rateizzazione degli avvisi bonari TARI</i>	23

Articolo 32 - <i>Accertamento con adesione</i>	23
Articolo 33 - <i>Riscossione coattiva</i>	23
Articolo 34 - <i>Contenzioso</i>	24
Articolo 35 - <i>Trattamento dei dati personali</i>	24
Articolo 36 - <i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	24
Articolo 37 - <i>Norme di rinvio e clausola di salvaguardia</i>	24
ALLEGATO 1	25

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446/97, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n° 147/2013 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n° 147/2013.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 158/99 ed alle deliberazioni di ARERA .
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 - Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del servizio
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuato dall'articolo 5 del presente regolamento.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 4 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, per esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Nel caso di unità immobiliari "locate ammobiliate" si presume che l'utilizzo temporaneo sia di durata non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno stesso. In caso contrario il proprietario dovrà presentare apposita dichiarazione annuale come previsto dal comma 4 del successivo art. 26.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali o le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte utilizzate in uso esclusivo, nei confronti del soggetto gestore.

Articolo 5 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso. Si considerano soggetti tutti i locali ad uso domestico, anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento anche se di fatto non utilizzati. Si precisa che non deve essere considerata utenza attiva quella dell'acqua qualora serva più unità abitative. Per i locali ad uso non domestico sono soggetti al tributo quelli forniti di impianti, attrezzature e in ogni caso tutti quelli nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di una attività.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, riferibile alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Articolo 6 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

-solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; -centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

-locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

-locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

-superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

-locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 3 del presente regolamento;

-centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

-aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre terra;

-aree impraticabili o intercluse da recinzione;

-aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

-zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto, debitamente segnalate con relativa segnaletica orizzontale;

-le superfici utilizzate per attività sportive per la parte riservata ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, non direttamente adibite ad attività sportiva;

-le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione.

Articolo 7 - Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

- 1 Per la definizione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche si rimanda all'art 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed agli allegati L quater e L quinquies in esso richiamati.
- 2 I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi delle utenze non domestiche ove si formano di regola rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 3 Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, la superficie assoggettabile a tariffa è calcolata applicando una riduzione in base alla seguente tabella:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività di carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
Attività di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10%
Attività artigianali tipo tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, tintorie, carpenterie ed analoghi	10%
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	10%

4. L'esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo art. 44 le superfici produttive di rifiuti speciali ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Nella dichiarazione dovrà essere indicata anche la superficie nella quale si producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali. In caso di mancata indicazione in denuncia di dette

superfici così come sopra specificato, l'esenzione o la riduzione decoreranno solo dal momento in cui ne verrà data comunicazione con la prevista dichiarazione.

Articolo 8 - Tariffa del tributo

- 1 Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2 La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, con i criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delibere di ARERA e dell'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 9 - Determinazione della base imponibile

- 1 In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti gli immobili oggetto di imposizione, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares
- 2 Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali delle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati, con mezzi idonei a garantire la conoscibilità dell'atto, la nuova superficie imponibile.
- 3 La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 4 La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Articolo 10 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008.
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo in base all'art 1, comma 655 della Legge 147/2013.

Articolo 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dalla normativa vigente e da ARERA.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche sono determinati annualmente dal piano finanziario, come indicato dalle Deliberazioni di ARERA

Articolo 12 - Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 444, della L. 228/2012, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per utenze non domestiche. Quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, indicate da ARERA, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito.
6. Ai fini della determinazione della quota fissa e variabile si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Deliberazioni e Determinazioni di ARERA in materia.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 13 - Piano finanziario

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della

- quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile potenziale produttività di rifiuti.
 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Nel caso di ubicazione in luoghi diversi, verrà valutato caso per caso l'eventuale inserimento in categorie differenti a seconda dell'effettiva diversa destinazione d'uso.
 5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere corrisposto come utenza non domestica in base alla categoria dell'attività svolta.
 6. Si precisa che, indipendentemente dalla natura dei rifiuti prodotti nei locali destinati all'attività principale (speciali o urbani), continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali.

Articolo 14/bis - Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. **Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.**
2. **Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico**
3. **Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.**
4. **La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.**

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza di intende accolta.

6. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice CER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice CER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'articolo 31 del presente regolamento, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.**

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento di cui al comma 2 dell'art. 28 valevole per l'intera annualità. Per le nuove utenze si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le unità immobiliari "locate ammobiliate", per le quali non è stata presentata dichiarazione annuale ai sensi art. 4, comma 3 del presente regolamento, nonché per quelle di proprietà di non residenti, utilizzate dagli stessi, la tariffa di riferimento è variabile in base alla superficie tassabile:
 - a) 1 componente per superfici sino a 45 mq
 - b) 2 componenti per superfici tra 45,01 mq e 85 mq
 - c) 3 componenti per superfici tra 85,01 mq e 120 mq
 - d) 4 componenti per superfici tra 120,01 mq e 150 mq
 - e) 5 componenti per superfici tra 150,00 mq e 200 mq
 - f) 6 componenti per superfici oltre 200 mq.

E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare l'eventuale minor e/o maggior numero di componenti del nucleo che utilizza l'immobile.

7. Per le unità immobiliari di proprietà di residenti, tenute a disposizione con allacci alle reti di distribuzione di pubblici servizi e presenza di mobili, ma di fatto senza la presenza del nucleo familiare, la tariffa di riferimento, è quella di 1 componente.

Articolo 16 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo per il periodo di mancato svolgimento.

Articolo 17 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico con utilizzo della compostiera è prevista una riduzione del 10% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune o al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o al soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 18 - Riduzione per le utenze non domestiche

- 1 In attuazione di quanto disposto dall'art 238 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D.Lgs. 152/06 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l'utenza non domestica trasmetta all'ufficio tributi comunale:
- a) contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale risulti chiaramente:
 - 1. categoria e classe di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto
 - 2. elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato
 - 3. per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà conferito
 - b) Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER
 - c) attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione – di ciascuno degli impianti di recupero riportati nel contratto che dichiara che i rifiuti conferiti dall'utenza non domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai quali gli stessi verranno sottoposti
 - d) consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo semestre ed entro il 31/1 dell'anno successivo per i dati del secondo semestre di:
 - I. prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall'impianto
 - II. copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall'impianto di recupero indicato nel contratto -e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge in sostituzione dei f.i.r. – distinti per ciascun codice CER.
2. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31/5 di ogni anno.
3. L'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque
4. Qualora nel corso della durata quinquennale dell'esclusione dovessero modificarsi le condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 lett. a), dovrà essere presentata comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti prodotti che comporti variazione dell'entità dell'esclusione la comunicazione, avente i contenuti del comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.
5. Affinché venga mantenuta l'esclusione alla scadenza del contratto, l'utenza non domestica dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1., nelle tempistiche indicate al comma 2.
6. L'utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale quinquennale, intendesse richiedere nuovamente l'erogazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell'anno precedente al quale si richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria congiunta dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Ecologia verrà comunicato al richiedente l'accettazione o meno della richiesta. In caso di esito positivo il servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione di accoglimento dell'istanza.
7. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.

8. Fino all'attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/99, l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà calcolata come percentuale di riduzione del coefficiente Kd determinato per l'attività non domestica, secondo la seguente tabella, determinata in base ai risparmi e/o ai maggiori oneri che saranno in capo al comune a seguito dell'esclusione (parziale o totale) dell'utenza dal servizio pubblico:

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>CER</i>	<i>% riduz Kd</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>	<i>40%</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>	<i>10%</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>	<i>5%</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>	
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>	<i>5%</i>
	<i>Plastica dura in centro di raccolta</i>	<i>200139</i>	<i>10%</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>	<i>20%</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>	
<i>METALLI</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>	<i>5%</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>	
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>	<i>5%</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>	
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>	<i>30%</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>	
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>	
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>	<i>20%</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>	<i>50%</i>

9. Le percentuali di riduzione dei Kd di cui alla tabella precedente si applicano per frazione di rifiuti – indipendentemente dai codici CER alternativi indicati per la medesima frazione – ad esclusione di quelle frazioni di rifiuti per le quali a fianco di ciascun codice CER sono esplicitamente indicate percentuali distinte.

10. Le percentuali di riduzione dei Kd per frazione di rifiuto (o per CER dove sono esplicitamente indicate percentuali distinte all'interno della medesima frazione) si sommano fino alla concorrenza massima del 100%.

11. In ogni caso la CONDIZIONE DI APPLICAZIONE della riduzione per frazione di rifiuto o per CER è che nell'arco dell'anno l'utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato a recupero una quantità di quel rifiuto, in sede di trasmissione dei prospetti riepilogativi semestrali.

Articolo 19 - Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di non residenti -riduzione del 20%
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da parte di residenti -riduzione del 10%
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività -riduzione del 20%
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero-riduzione del 20%
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Articolo 20 - Altre riduzioni ed esenzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
 - per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 65 mq utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pur di età superiore a 65 anni, quando gli stessi coniugi dichiarano di non possedere alcun reddito al di fuori di quello derivante dalla pensione minima dell'Inps o comunque ad essa parametrata e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50%
 - per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 65 mq utilizzate da tutti i soggetti passivi con ISEE non superiore a euro 2.000,00, il tributo è dovuto applicando la riduzione del 50%
 - Riduzione del 15% per le abitazioni con un unico occupante
 - Riduzione del 15% per nuclei familiari composti da persone con età superiore ai 65 anni percettrici di pensione minima erogata dall'INPS e abitazione in affitto -Riduzione, per i nuclei familiari nei quali sia presente un componente invalida civile al 100%, come dal seguente prospetto:
 - Fascia A -ISEE da €. 0,00 a €. 12.000,00 - Riduzione di €. 100,00
 - Fascia B -ISEE da €. 12.001,00 a €. 22.000,00 -Riduzione di €. 80,00
 - Fascia C -ISEE da €. 22.001,00 a €. 32.000,00 -Riduzione di €. 60,00
 - Fascia D -ISEE da €. 32.001,00 a €. 42.000,00 -Riduzione di €. 40,00
 - Per ISEE superiore ad €. 42.000,00 nessuna riduzione

2. Sono esenti dalla tassa oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento
 - b) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - c) le superfici occupate dalle onlus riconosciute, a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n° 460 del 04.12.1997, ed utilizzate per i propri fini istituzionali;
 - d) gli immobili di pronta accoglienza, gestiti in base a convenzione sottoscritta con il comune.
3. Le riduzioni ed esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Le riduzioni ed esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 21 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione prevista dal comma 1 dell'art. 21 non può essere cumulata con nessun'altra riduzione od agevolazione.
3. La riduzione complessiva, salvo quanto previsto dal precedente comma, non può comunque superare il 30% della quota fissa e variabile.

Articolo 22 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno/trecentosessantacinque) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero le occupazioni effettuate dai soggetti titolari di autorizzazione e concessione di posteggi in "area mercatale".

Articolo 23 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 24 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'Art.4, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
3. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno

l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

- 6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo**
- 7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 2, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.**
- 8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.**
- 9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).**
- 10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.**
- 11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**
- 12. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 10 e 11, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 4.**
- 13. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunica**

Articolo 25 - Contenuto della dichiarazione

- 1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 24 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:**

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art.9 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art.9 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Articolo 26 - Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali od aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo precedente , decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 27 - Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- **mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;**
- **tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, se attivate;**
- **attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);**

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Il Comune stabilisce annualmente, con delibera di Consiglio Comunale, il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo secondo quanto disposto dalla legge, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 2 punti percentuali.

Articolo 27/bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo , una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 27.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito: www.comune.carinaro.ce.it. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere

proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 28 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: -delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; -dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; -dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; -di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo previsto dall'art. 31 del presente regolamento .
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altra modalità di pagamento prevista dalla normativa vigente.

5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso di sanzioni ed interessi è inferiore a € 12,00 annui.

Articolo 29 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 27/bis del presente regolamento.

6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

7. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Articolo 30 - Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 31 - Sanzioni, interessi, dilazioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui ai precedenti art. 29, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. Possono essere richieste dilazioni di pagamento relative agli accertamenti emessi e all'atto di irrogazione delle sanzioni di cui precedente comma 4, in base a quanto previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate.

Articolo 31/bis - Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 27 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 15.000,00

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione non sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n°212.

Articolo 32 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Articolo 33 - Riscossione coattiva

1. In caso di omesso versamento degli avvisi di accertamento e omesso versamento della sanzione irrogata ai sensi del precedente art. 32, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 34 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 546/1992 e successive modificazioni

Articolo 35 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n° 679/2016.

Articolo 36 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2023.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Articolo 37 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

	<i>Descrizione</i>
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>
2	<i>Cinematografi e teatri</i>
3	<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
4	<i>Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi</i>
6	<i>Esposizioni, autosaloni</i>
7	<i>Alberghi con ristorante</i>
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>
9	<i>Case di cura e riposo</i>
10	<i>Ospedali</i>
11	<i>Uffici, agenzie</i>
12	<i>Banche, istituti di credito e studi professionali</i>
13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>
14	<i>Edicole, farmacie, tabaccaio, pluri licenze</i>
15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>
19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>
23	<i>Mense, birrerie, hamburgerie</i>

24	<i>Bar, caffè, pasticcerie</i>
25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
26	<i>Pluri licenze alimentari e/o miste</i>
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>
29	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
30	<i>Discoteche e night club</i>
31	<i>Aerostazione</i>